



ASSEMBLEA DEI SOCI

Deliberazione n. 9 del 25.03.2015

OGGETTO: Approvazione del Regolamento dell'Attività Contrattuale della Società della Salute Area Pratese

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL 4	Edoardo Majno	Direttore generale	33,33	x	
Comune di Prato	Luigi Biancalani	Assessore delegato	50,31	x	
Comune di Montemurlo	Luciana Gori	Assessore delegato	4,89		x
Comune di Cantagallo	Stefano Ferri	Assessore delegato	0,82		x
Comune di Carmignano	Fabrizio Buricchi	Assessore delegato	3,79	x	
Comune di Poggio a C.	Francesco Puggelli	Assessore delegato	2,65	x	
Comune di Vaiano	Primo Bosi	Sindaco	2,61		x
Comune di Vernio	Barbara Di Sciullo	Assessore delegato	1,60	x	

Allegati: Testo del Regolamento

Il Presidente Dott Luigi Biancalani

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa

Ufficio proponente: Società della Salute Area pratese

Estensore: Massimiliano Bettazzi

Il giorno 25 marzo 2015
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dott Luigi Biancalani

L'Assemblea dei Soci

PREMESSO che:

- con LR n. 60 del 10 novembre 2008 "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)", la Regione Toscana ha inteso mandare a regime le Società della Salute;
- in data 19.3.2010, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Del Regno Vincenzo, repertorio n.31548, gli enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LR Toscana di cui al punto precedente, atti registrati a Prato il 2.4.2010 al n. 17 serie 1 ;
- nei nuovi atti è stata confermata la natura giuridica del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi della vigente normativa in materia di Enti Locali, così come esplicitato nell'art. 71 bis comma 2 della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i., tra l'Azienda Sanitaria di Prato e i 7 Comuni della Provincia Pratese;
- con deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 17 del 20.06.2014 a seguito di elezioni amministrative che hanno coinvolto molti dei Comuni dell'Area Pratese, veniva accertata, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, la regolare costituzione della nuova Assemblea dei Soci, veniva eletto il nuovo Presidente della SDS nella persona di Luigi Biancalani, Assessore alla Salute e alle Politiche sociali del Comune di Prato, si insediava la nuova Assemblea SDS e nominata la nuova Giunta esecutiva;

VISTO l'attuale quadro normativo, in particolare:

VISTO il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 71 sexies della L.R. 40 del 2005 e s.m.i. che disciplina le funzioni dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute;

VISTO l'art. 71 novies decies della L.R. 40 del 2005 e s.m.i. che prevede il mantenimento delle SDS già costituite a condizione che sussista la gestione unitaria anche in forma indiretta dell'intero complesso di funzioni di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d);

CONSIDERATA la deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n° 38 del 22/12/2014 con la quale questa Società della salute si è assunta l'impegno a garantire in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui alla L.R. 40/2005 e smi, articolo 71 novies decies comma 1 e 2;

RITENUTO di dare attuazione alle previsioni sopra richiamate considerato che l'adozione del Regolamento sull'attività contrattuale della SDS Area Pratese è necessaria al fine di una corretta gestione della sua attività di affidamento e negoziale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;

Con le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di approvare il Regolamento dell'attività contrattuale della SDS Area Pratese, di cui all'allegato della presente deliberazione che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
3. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;
4. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante pubblicazione all'Albo on line del Consorzio per la durata di giorni 10 giorni consecutivi.

Il Direttore
Dott Michele Mezzacappa

Il Presidente
Dott. Luigi Biancalani

DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 9 del 25.03.2015

Oggetto: **Approvazione del Regolamento dell'Attività Contrattuale della Società della Salute Area Pratese**

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento.

Prato, 18 Marzo 2015

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

Dott. Michele Mezzacappa

Società della Salute dell'Area Pratese



Regolamento dell'attività contrattuale della Società della Salute dell'Area Pratese

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e principi

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di affidamento e negoziale della Società della Salute dell'Area Pratese (di seguito SDS) in ottemperanza ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
2. L'attività contrattuale di importo inferiore alla soglia comunitaria, è disciplinata dal presente regolamento, dal Codice degli Appalti, dalla normativa regionale in materia di contratti e appalti, dal Codice Civile, dalla normativa speciale nazionale e regionale.
3. Per le acquisizioni di importo pari e superiore alla soglia comunitaria, la SDS espleta procedure aperte o ristrette, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni) e dalla normativa speciale richiamata all'art. 32.
4. Per lo svolgimento dell'attività di gara e contrattualistica la SDS si avvale delle strutture organizzative degli Enti consorziati individuati contestualmente negli atti di programmazione annuale dell'attività contrattuale della SDS.
5. Il presente Regolamento ponendo attenzione specifica riguardo alla disciplina dell'affidamento dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari quale settore parzialmente escluso dall'applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. rinvia alle leggi speciali di settore e fa salva la facoltà di acquisizione di servizi ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012.

Articolo 2

Contratti esclusi

1. Sono esclusi dal presente Regolamento:
 - gli acquisti di Economato e Provveditorato;
 - le convenzioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
 - le convenzioni disciplinate da particolari disposizioni legislative (ad es. le forme di accordo previste dagli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241);
 - il servizio di tesoreria;
 - le convenzioni non aventi contenuto patrimoniale.

Articolo 3

Determina a contrarre

1. Ogni contratto è preceduto da una determinazioni a contrattare.
2. La determinazione è assunta dal Direttore della SDS ovvero da dirigente con competenza amministrativa individuato nell'ambito della struttura organizzativa.
3. La determinazione a contrattare indica:
 - il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole essenziali;
 - i motivi e modalità di scelta del contraente;
 - eventuali elementi addizionali di cui si deve dar conto per effetto della vigente normativa nazionale e regionale;
 - il codice identificativo gara (C.I.G.).
4. Il Direttore, ovvero altro dirigente con competenza amministrativa individuato nella struttura organizzativa, stipula in nome e per conto della SDS i contratti, le convenzioni, gli accordi e quant'altro sia idoneo a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali con persone fisiche, o giuridiche di diritto pubblico o privato, sia in ragione di specifiche competenze attribuite

dalla legge e dallo Statuto che in esecuzione di provvedimenti adottati dall'Assemblea o dalla Giunta.

Articolo 4

Forma contrattuale

1. I contratti sopra soglia comunitaria sono stipulati in forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico amministrativo.
2. Per importi inferiori alla soglia comunitaria si procede come segue:
 - a) per importi inferiori ad €20.000,00 mediante sottoscrizione, anche non contestuale, di lettera a prestazioni corrispettive ovvero foglio patti e condizioni;
 - b) per importi compresi tra €20.000,01 ed €40.000,00 mediante sottoscrizione contestuale di foglio patti e condizioni ovvero scrittura privata non autenticata;
 - c) per importi compresi tra €40.000,01 e la soglia comunitaria mediante sottoscrizione contestuale di scrittura privata non autenticata.

Articolo 5

Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto

1. Sono ammesse le modifiche contrattuali purché non alterino la natura del contratto originario e vengano apposte secondo la medesima forma del contratto originario
2. Qualora nel contratto sia previsto e regolamentato l'aumento delle prestazioni, esso è consentito esclusivamente per far fronte ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili e nei limiti di un quinto del suo valore originario.

Articolo 6

Programmazione dell'attività contrattuale

1. La SDS provvede alla programmazione annuale dei contratti di acquisizione di forniture e servizi. La programmazione annuale è approvata con deliberazione di Assemblea dei Soci contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tale documento viene pubblicato sul profilo del committente della SDS ed è tempestivamente trasmesso all'Ente individuato ai sensi dell'art. 1, comma 4°, alla gestione della procedura di gara.
3. Eventuali variazioni al programma possono essere adottate nelle stesse forme in corso d'anno.

Articolo 7

Responsabile del procedimento

1. Per ogni procedura contrattuale prevista dal presente regolamento, ivi compresi gli affidamenti in economia, viene individuato un responsabile del procedimento, scelto tra i dipendenti in servizio presso la struttura organizzativa competente per materia.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. 163/2006 e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono resi noti in forme adeguate.
4. Il responsabile del procedimento possiede titoli e competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è stato nominato, come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
6. Il responsabile del procedimento provvede, inoltre, a conservare l'archivio degli atti (raccolti in un fascicolo per ogni procedura concorsuale).

Articolo 8

Cauzione a garanzia di adempimenti contrattuali

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dai contratti onerosi per l'Ente deve essere costituita idonea cauzione a favore dell'SDS.
2. La garanzia può essere bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del D.lgs 385/93.
3. Detta garanzia deve prevedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'SDS.
4. Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali.
5. L'incameramento e lo svincolo sono di competenza del Responsabile amministrativo. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali.

CAPO II - PROCEDURE AL DI SOTTO DEL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 9

Contratti sotto il valore della soglia comunitaria

1. La SDS per l'acquisto di beni e servizi di importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria, laddove non sia applicabile la procedura per le spese in economia di cui al Capo III, ricorre alle procedure di cui all'art. 124 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

Articolo 10

Commissioni di gara

1. Nel caso in cui la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione Giudicatrice, nominata con provvedimento del Direttore dell'SDS o di altro soggetto competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario tramite determina a contrattare. La Commissione è composta da un minimo di tre ad un massimo, di regola, di cinque componenti prioritariamente scelti tra il personale assegnato ovvero dipendenti degli Enti consorziati, in possesso delle necessarie competenze.
2. La Commissione è composta dal Presidente e dai commissari, tenuto conto delle cause di incompatibilità previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto disposto per i contratti di servizi elencati nell'allegato II B dell'art. 20 del Codice.
3. Nel caso in cui la scelta del contraente avvenga con il criterio del prezzo più basso, possono essere individuati uno o più esperti incaricati di verificare l'idoneità, in base al capitolato di gara, dei prodotti o dei servizi.

Articolo 11

Forme di pubblicità dei bandi e degli esiti delle gare

1. Per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia, i bandi sono pubblicati, oltre che nel rispetto di quanto prescritto all'art. 124 del D. Lgs. 163/2006, anche sul sito internet della SDS e degli Enti consorziati.
2. Il responsabile del procedimento rende noti gli esiti delle procedure di gara ai concorrenti, mediante apposita comunicazione inviata d'ufficio, nel rispetto dell'art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/2006.
3. Sul profilo del committente sono inserite le informazioni sulle singole procedure ritenute utili al corretto espletamento della gara.

CAPO III – PROCEDURE IN ECONOMIA

Articolo 12

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 il ricorso alle spese in economia è consentito per forniture di beni e servizi il cui importo risulti essere inferiore alla soglia comunitaria, iva esclusa.
2. Non rientrano nella presente disciplina gli acquisti effettuati dall'Economo con propria disponibilità di cassa.
3. Gli interventi in economia possono essere eseguiti in: a) amministrazione diretta b) cottimo fiduciario c) in forma mista.
4. L'affidatario di interventi in economia deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06 e ss.mm. Deve altresì essere in possesso:
 - a) dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria di cui agli articoli 41 e 42 del D.lgs 163/06 e ss.mm.
 - b) dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 L.R. Toscana n. 38/07 e ss.mm.
5. Il possesso dei requisiti sopra indicati è attestato:
 - in sede di gara informale dai concorrenti;
 - in sede di affidamento dall'affidatario, mediante autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal DPR 445/00.
6. Per l'affidamento degli interventi in economia il Responsabile si avvale di operatori economici individuati sulla base di informazioni raccolte:
 - a) presso altre Amministrazioni,
 - b) attraverso indagini di mercato (tenuto conto di precedenti e soddisfacenti rapporti intercorsi con la stessa l'Amministrazione, della ubicazione della sede legale o operativa degli operatori economici e, in genere, di ogni altro elemento ritenuto idoneo dall'Amministrazione non escluso il ricorso alla ditte abilitate al mercato elettronico e/o convenzionate con Consip).A parità di requisiti la richiesta di preventivi avverrà secondo un criterio di "rotazione", fermo restando che lo stesso di norma non sarà applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.
7. Qualora non fossero presenti operatori economici in numero sufficiente a garantire una effettiva concorrenzialità in relazione ad una categoria di bene o servizio da acquisire la Stazione appaltante si riserva la facoltà:
 - di rivolgersi agli elenchi delle C.C.I.A.A.
 - di effettuare ricerche su Internet
 - di sfruttare il materiale pubblicitario inoltrato spontaneamente da imprese
 - di procedere alla pubblicazione di appositi avvisi per la selezione di operatori.

Articolo 13

Cottimo Fiduciario

1. Si ricorre alla procedura di cottimo fiduciario per interventi per i quali si rende necessario, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni alla SDS, purché in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico organizzativo.
2. Gli interventi in economia possono essere autorizzati per forniture di beni o servizi al di sotto della soglia comunitaria.
3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario e conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Articolo 14

Individuazione delle soglie di cottimo fiduciario

1. Il RUP attiva la procedura di affidamento in cottimo fiduciario nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- per importi inferiori ad €40.000,00 al netto di IVA è ammesso il ricorso all'affidamento diretto, purché preceduto da analisi di mercato svolta anche attraverso consultazione di prezzari disponibili e adeguatamente motivato nell'atto di affidamento;
- per importi compresi tra €40.000,01 ed €100.000,00, al netto di IVA, si procede mediante gara informale tra almeno cinque operatori economici (se esistenti in tale numero);
- per importi compresi tra €100.000,01 e la soglia comunitaria, al netto di IVA, si procede mediante gara informale tra almeno otto operatori economici (se esistenti in tale numero).

2. Si può ricorrere ad acquisti di beni o servizi senza confronto concorrenziale quando ricorrano le seguenti condizioni, la cui sussistenza dovrà essere adeguatamente documentata agli atti:

- a) quando si tratti di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero di beni e servizi che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti; (la richiesta è valida solo se sussiste una motivata relazione del Responsabile richiedente, convalidata dal Direttore della SDS), fatti salvi casi di emergenza sanitaria;
- b) nei casi di estrema urgenza determinati da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione appaltante, limitatamente a quanto strettamente necessario per superare l'emergenza verificatasi;
- c) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale delle forniture o impianti esistenti, nel caso in cui il cambiamento di fornitore obblighi l'Amministrazione appaltante ad acquisire prodotti il cui impiego o manutenzione comporti l'incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti non può di regola superare i tre anni;
- d) in caso di forniture o servizi complementari non compresi nel primo contratto concluso che, a seguito di circostanze imprevedute, siano divenuti necessari all'esecuzione della prestazione prevista nel contratto, purché l'importo non superi, nel suo complesso, il 50% dell'importo dell'appalto principale;
- e) qualora si tratti dell'acquisto o della locazione di beni immobili;
- f) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- g) per le pubblicazioni da effettuare su quotidiani o su altra stampa periodica;
- h) per i contratti inferiori ad euro 20.000,00, iva esclusa, purché adeguatamente motivati.

Articolo 15

Disposizioni contrattuali applicabili alle acquisizioni in economia

1. Alle acquisizioni in economia non si applicano i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e non è necessaria la cauzione provvisoria.

2. La cauzione definitiva non è comunque richiesta quando l'importo contrattuale è inferiore ad euro 150.000,00, iva esclusa, fatti salvi casi particolari, da valutare da parte del Responsabile del procedimento.

CAPO IV - CONTRATTI ESCLUSI

Articolo 16

Principi

1. Sono oggetto di disciplina del presente Titolo i servizi elencati nell'Allegato II B del D. Lgs 163/06 fatto salvo quanto disposto dagli articoli 20 e 27 del D. Lgs 163/06.
2. Si applicano, in ogni caso, al presente Titolo, i principi contenuti nell'art. 27 del D.lgs 163/06.
3. Il bando di gara o la lettera d'invito possono prevedere la possibilità di presentazione di offerte economiche in aumento, fermo restando la valutazione della congruità delle stesse in relazione agli strumenti di cui all'art. 89 del Codice in quanto compatibili.
4. Per l'affidamento di servizi di cui all'Allegato II B il cui importo, al netto di Iva, risulti essere inferiore alla soglia comunitaria, l'Amministrazione si riserva di applicare le procedure di cui al Capo III.

Articolo 17

Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti individuati nell'art. 34 del Codice.
2. Possono inoltre essere ammessi i soggetti del terzo settore di cui all'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'art. 17 comma 2 della L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", oltre alle imprese sociali di cui al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118", nonché altri soggetti individuati e/o ammessi da specifica normativa di settore, o altri soggetti individuati in relazione alla specifica tipologia del servizio da affidare.
3. Per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi alle gare si applica l'art. 37 del Codice.
4. Il bando di gara o la lettera di invito specificano, di volta in volta, le categorie di soggetti che possono partecipare alla procedura di selezione, tra i soggetti individuati al comma 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 18

Requisiti di ordine generale, di capacità tecnico - professionale e di capacità economico – finanziaria.

1. I requisiti di ordine generale sono individuati dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006. Resta ferma la possibilità per la SDS di richiedere nel Bando di gara il possesso di ulteriori requisiti e dichiarazioni di impegno attinenti all'oggetto specifico della procedura, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 19 e 24 della Legge Regione Toscana n. 38/2007.
2. I requisiti di capacità economica e finanziaria sono individuati dall'art. 41 del Codice.
3. I requisiti di capacità tecnico-professionale sono individuati dall'art. 42 del Codice e all'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/2007.
4. I requisiti di idoneità professionale sono individuati dall'art. 39 del Codice.
5. I concorrenti possono essere invitati a provare l'iscrizione in Albi o Registri del terzo settore di cui all'art. 17 della legge regionale n. 41/2005. Per la definizione di tali Albi o Registri si rinvia a specifiche disposizioni del bando di selezione o lettera di invito.

Articolo 19

Controllo dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti è attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle prescrizioni del DPR 445/00 da ciascun concorrente.
2. Il controllo sul possesso dei requisiti avviene in sede di aggiudicazione sull'aggiudicatario.
3. La verifica della regolarità contributiva sull'aggiudicatario avviene in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 della L.R. n. 38/2007.

Articolo 20

Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1. La pubblicazione di avvisi e bandi assicura la realizzazione della piena conoscenza ai potenziali concorrenti.
2. Nel caso di procedura aperta o negoziata con previa pubblicazione di bando, o di procedura ristretta, la pubblicazione integrale del bando (o dell'avviso) e degli eventuali documenti di gara all'Albo della SDS. e sul Profilo del committente realizza pienamente il requisito di pubblicità. I termini per la presentazione delle offerte decorrono dalla data di pubblicazione del Bando all'Albo della stazione appaltante o, nel caso di procedure negoziate senza bando di gara, dalla data di invio della lettera di invito.
3. Per importi al netto di Iva superiori alla soglia comunitaria, i bandi e gli avvisi di selezione sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE).
4. Gli avvisi ed i bandi sono altresì pubblicati sul sito internet dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della L.R. n. 38/2007.
5. Il bando di gara e l'avviso di selezione possono, in ogni caso, prevedere forme più ampie di pubblicità.

Articolo 21

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

1. I tempi di pubblicazione sono, in linea generale, stabiliti dal bando di gara o lettera di invito, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 70 e 124 del Codice.
- 2.. In ogni caso, sono rispettati i seguenti termini minimi:
 - a) nelle procedure aperte il termine stabilito per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni;
 - b) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 25 giorni;
 - c) nelle procedure ristrette il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni;
 - d) nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando il termine stabilito per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 15 giorni per importi superiori a €20.000,00 e inferiore a 10 giorni per importi inferiori a €20.000,00.

Articolo 22

Criteri e procedure di valutazione

1. La migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. E' facoltà del bando di gara o della lettera di invito valutare la previsione di misure aggiuntive e requisiti di sicurezza come requisiti di valutazione dell'offerta in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 38/2007. Nella verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria si applicano le previsioni dell'art. 16 della L. R. n. 38/2007.
3. Nell'individuazione dei criteri di valutazione e delle procedure di valutazione il bando di gara o la lettera di invito tengono conto dei principi stabiliti dal quadro normativo di seguito richiamato, laddove disciplinante in relazione all'oggetto specifico del servizio posto a base di gara:

Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato"

- Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”
 - Legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”
 - Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
 - DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328”
 - DM 8 ottobre 1997 “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni”
 - Legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”
 - L.R. 26 aprile 1993 n. 28 e successive modificazioni “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato” (testo coordinato)
 - L.R. 24 novembre 1997 n. 87 “Disciplina dei rapporti con le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale”
 - Legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 e successive modificazioni “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
 - Deliberazione C.R. 10 novembre 1998 n. 335 “L.R. 87/97 artt. 11 e 12. Approvazione direttive riferite al punteggio per le selezioni e schemi di convenzione per i rapporti tra enti pubblici e cooperative sociali”
 - Decreto Presidente G.R.T. 28 ottobre 2004, n. 59/R “Regolamento di esecuzione dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
4. In sede di predisposizione del bando di gara gli elementi soggettivi non sono considerati tra i requisiti di merito tecnico-organizzativo. Sono criteri di partecipazione e di prequalificazione che vengono valutati in sede di ammissione. A tal fine si richiama l’osservanza della Circolare 1 marzo 2007 del Ministro Politiche Comunitarie.
5. Il bando di gara o la lettera di invito individuano criteri e sub criteri con indicazione dei punteggi che saranno assegnati a ciascun criterio e sub criterio. La Commissione non può definire criteri integrativi né sub criteri motivazionali, ma può graduare i punteggi nell’ambito dei minimi e massimi definiti nel bando di gara o nella lettera di invito.

Articolo 23

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore ed è composta da un numero dispari di componenti per un massimo di cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto di affidamento.
2. La Commissione è presieduta dal Direttore o altro soggetto individuato dagli atti organizzativi della Stazione appaltante.
3. Si applicano alla composizione della Commissione giudicatrice per i settori esclusi le previsioni dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 84 del Codice.
4. I commissari diversi dal Presidente, di norma, sono selezionati tra i funzionari della Stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguata professionalità i commissari diversi dal Presidente sono scelti, anche all’esterno dell’SDS, tra persone dotate di adeguata professionalità e conoscenza rispetto all’oggetto dell’affidamento. I suddetti membri saranno scelti di norma all’interno degli Enti aderenti al Consorzio SDS.

Articolo 24

Coprogettazione

1. Ai sensi dell’art. 7 del DPCM 30 marzo 2001 n. 1, al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del terzo settore, la stazione appaltante può indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di

interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono la propria disponibilità a collaborare nella realizzazione.

2. La procedura di coprogettazione si articola nelle seguenti fasi: a) indizione della manifestazione d'interesse alla coprogettazione rivolta ai soggetti del terzo settore individuati dalla Stazione Appaltante, mediante la quale vengono fissate modalità e termini di svolgimento della procedura e di norma vengono descritti gli interventi che saranno oggetto di coprogettazione; b) svolgimento dell'istruttoria pubblica con i soggetti del terzo settore che abbiano manifestato l'interesse alla coprogettazione; c) stesura del documento definitivo indicante le modalità e le condizioni per la realizzazione e conseguente gestione degli interventi; d) affidamento della gestione e realizzazione degli interventi sulla base degli elementi fissati nel documento di cui alla lettera c) e successiva stipulazione di apposito contratto o convenzione.

3. Al termine del periodo di affidamento, previa valutazione della Stazione Appaltante, nel caso in cui sussistano i caratteri dell'innovazione e della sperimentazione di cui al comma 1 o comunque emergano elementi innovativi relativi alla gestione degli interventi, può essere indetta ulteriore procedura di coprogettazione seguendo le fasi di cui al comma 2.

Articolo 25

Verifica delle anomalie

1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.

3. I concorrenti che presentano offerte anomale trasmettono nel termine assegnatogli dalla Commissione le ragioni giustificative richieste. Le verifiche e le valutazioni delle ragioni giustificative avvengono in seduta segreta.

4. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che, fermo restando la valutazione sulla tipologia di procedura prescelta dall'SDS, presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.

5. Se, sulla base di tutti gli elementi forniti, la Commissione ritiene comunque anomala l'offerta nel suo complesso, procede all'esclusione dell'offerta, dandone adeguata motivazione, e allo scorrimento della graduatoria provvisoria di selezione, fino all'individuazione dell'offerta congrua.

Articolo 26

Costituzione della cauzione provvisoria e definitiva

1. E' facoltà del bando di gara o della lettera di invito non prevedere la costituzione delle garanzie a corredo dell'offerta secondo quanto stabilito dall'art. 75 del Codice.

2. La costituzione delle garanzie di esecuzione del contratto avviene nel pieno rispetto dell'art. 113 del Codice e di quanto stabilito nel Titolo I art. 8.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Esecuzione del contratto o convenzione di affidamento

1. Si applica integralmente quanto stabilito dal Capo V “Principi relativi all’esecuzione del contratto” della Parte II, Titolo I del Codice, nonché gli articoli 19 e 24 della L.R. n. 38/2007.
2. Si applica integralmente la Parte IV “Contenzioso” del Codice.

Articolo 28

Rinvio al Codice

Per quanto non espressamente richiamato nel presente titolo, la Stazione appaltante, in sede di bando di gara/ lettera di invito, può rinviare:

- a specifici articoli del D. lgs. 163/2006
- alle prescrizioni di cui al presente Regolamento in quanto compatibili

Articolo 29

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della Delibera che lo approva.
2. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla Legge e dallo Statuto, al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.